

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL GONFALONE COMUNALE

ARTICOLO 1 ***Materia Disciplinata***

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, terzo comma, del D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L "Approvazione del testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni", disciplina l'uso del gonfalone comunale e dello stemma.
2. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni aventi sede nel territorio comunale.

ARTICOLO 2 ***Stemma del Comune***

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:
 - a) nella carta d'ufficio;
 - b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;
 - c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
 - d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale;
 - e) sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
 - f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall'Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;
 - g) sugli automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

ARTICOLO 3 ***Enti Associazioni***

1. La Giunta Comunale delibera la concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni aventi sede nel territorio comunale che siano resi benemeriti nei confronti della collettività locali per opere, servizi o manifestazioni e/o per la promozione di prodotti locali.
2. Rientrano fra questi Enti ed Associazioni:
 - a) il Corpo volontario dei Vigili del Fuoco;
 - b) le Associazioni aventi finalità umanitarie, culturali, sportive, di assistenza, sociale, senza scopo di lucro;
 - c) Enti, Istituti, Associazioni o Società a carattere cooperativo operanti con le finalità di cui alla lettera b), e scopo di lucro;
 - d) Enti, Istituti, Associazioni o Società per la promozione di prodotti locali.

ARTICOLO 4

Aziende Speciali

Lo stemma comunale è concesso in uso, con deliberazione di istituzione, alle Aziende speciali che si dovessero costituire dal Comune o a quelle in forma consorziale con la partecipazione del Comune, in base a quanto previsto dalla relativa convenzione con gli altri Enti interessati.

ARTICOLO 5

Modalità per la concessione in uso dello stemma

1. Il legale rappresentante dell'Ente o Associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda in carta legale al Comune accompagnato da una relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 3.
2. Spetta alla Giunta comunale, su proposta del Sindaco o di Assessore all'uopo delegato, valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Regolamento e deliberare la concessione in uso dello stemma comunale.
3. Sia il provvedimento di concessione, sia quello di diniego debbono essere opportunamente motivati.

ARTICOLO 6

Concessione in uso

1. La Segreteria comunale provvede a notificare all'Ente, Associazione, Istituto o Società richiedente, copia del provvedimento deliberativo di concessione in uso dello stemma comunale ad avvenuta esecutività del provvedimento medesimo.
2. L'atto di concessione può dettare alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'Ente, Associazione, Istituto o Società concessionaria anche in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 2.

ARTICOLO 7

Modalità d'uso

Lo stemma comunale potrà essere utilizzato, dall'Ente, Associazione, Istituto o Società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione e ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazione dello stemma ufficiale del Comune.

ARTICOLO. 8
Revoca della Concessione

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, la Giunta Comunale revoca la stessa, con espressa motivazione.

ARTICOLO 9
Gonfalone del Comune – Uso

1. Il gonfalone del Comune potrà essere esposto, accompagnato sempre dalla bandiera nazionale al posto d'onore, all'interno della sede comunale, nelle seguenti circostanze:
 - a) nei giorni di riunione del Consiglio Comunale ed in particolari manifestazioni nella sala consiliare;
 - b) negli altri giorni, nell'ufficio del Sindaco-Sala Giunta.
2. Il gonfalone comunale può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di particolari solennità di carattere nazionale, regionale o provinciale ed alle manifestazioni comunali di notevole rilevanza.
3. In occasione di tali cerimonie o manifestazioni e salva la precedenza per la bandiera nazionale e del gonfalone della Regione Trentino Alto Adige e di quello della Provincia Autonoma di Trento, il gonfalone comunale avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni/vessilli degli Enti locali e delle Associazioni della Regione, tranne quelli insigniti di medaglia d'oro.
4. Il Sindaco è autorizzato ad inviare il gonfalone del Comune, con servizio di Polizia Municipale, alle pubbliche manifestazioni di altre comunità locali in segno di adesione del Comune di Cembra alle manifestazioni stesse, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte.

ARTICOLO 10
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni e relativo Regolamento d'esecuzione.

ARTICOLO 11
Pubblicità

Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente alla ripubblicazione di cui all'art 7, comma 6, dello Statuto Comunale.